

TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI

Titolo VI (artt. 115-128) Testo Unico Bancario

FOGLI INFORMATIVI**Sezione I - Informazioni sulla banca****BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CARATE BRIANZA Società Cooperativa**

Via Cusani, 6 - 20841 - Carate Brianza (MB)

Tel. : 0362 9401 - Fax: 0362 903634

Sito web: www.bccarate.it - Email: info@caratebrianza.bcc.it - PEC: 08440.bcc@actaliscertymail.it

Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Monza e Brianza n. 01309550158

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento.

Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea - Partita IVA 15240741007, Cod. SDI 9GPHLV. Iscritta all'Albo delle banche n. 217, Cod. ABI: 08440-0

Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A172639

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia.

Sezione II - Caratteristiche e rischi tipici dell'operazione o del servizio

Servizio offerto dalla Banca che permette al cliente il collegamento remoto con la stessa per l'effettuazione di specifiche operazioni oltre che la consultazione del proprio conto corrente.

Principali rischi (generici e specifici)

I Servizi via internet possono comportare i seguenti rischi:

- in caso di sottrazione, smarrimento o in generale di appropriazione da parte di terzi dei codici per l'accesso (ad es. tramite le c.d. operazioni di phishing), possono essere effettuate dai terzi venuti in possesso dei codici, operazioni dispositive a valere sui rapporti collegati ai Servizi; il rischio di tali utilizzi illegittimi è esteso nel caso in cui i servizi consentano di aumentare i limiti operativi o collegare altri rapporti con funzionalità dispositive;
- perdita, alterazione o diffusione di informazioni trasmesse attraverso i servizi dovute ad interventi sulla rete telematica o su quella telefonica effettuati da terzi oppure dovuti ad altre circostanze che esulino dal controllo diretto della Banca;
- impossibilità di utilizzare i Servizi a causa di interruzioni o cadute di linea o in generale indisponibilità del collegamento telematico o telefonico.

Sezione III - Condizioni economiche dell'operazione o del servizio**- Mono banca**

- Impresa informativo e dispositivo (informativo, disposizioni di bonifico, pagamento effetti, presentazione di RI.Ba. Rid, Mav, F24, ricariche telefoniche e carte prepagate)		
- Canone di attivazione	Eur	0,00
- Canone fisso mensile	Eur	3,60 ¹
- Canone di disattivazione	Eur	0,00
- Impresa solo informativo		
- Canone di attivazione	Eur	0,00
- Canone fisso mensile	Eur	0,00
- Canone di disattivazione	Eur	0,00
- Famiglia informativo e dispositivo (informativo, disposizioni di bonifico)		
- Canone di attivazione	Eur	0,00
- Canone fisso mensile	Eur	2,60
- Canone di disattivazione	Eur	0,00
- Famiglia solo informativo		
- Canone attivazione	Eur	0,00
- Canone fisso mensile	Eur	0,00
- Canone di disattivazione	Eur	0,00

¹ In caso di richiesta di abilitazione alla visione del/i dossier titoli, in base alle disposizioni vigenti in materia di disciplina IVA delle attività creditizie e finanziarie, alle spese per l'utilizzo (canone fisso) verrà applicata l'aliquota IVA vigente.

- Servizio di Tesoreria		
- Canone attivazione	Eur	70,00
- Canone servizio annuo	Eur	100,00
- Costo Kit Firma Digitale	max Eur	100,00
- Multi banca		
- Servizio aggiuntivo Multibanca (canone mensile)	Eur	2,17 ²
- Amministrazioni condominiali		
- Contratto impresa informativo/dispositivo, canone mensile per ogni condominio	Eur	2,00
- Canone di attivazione	Eur	0,00
- Canone di disattivazione	Eur	0,00
- Contratto utenza condominio su rapporto di banca passiva (altra banca)	Eur	3,60
- Costo per sostituzione dispositivo OTP in caso di smarrimento/furto	Eur	15,00
- Costo mancata restituzione OTP (dopo revoca del servizio)	Eur	15,00
- Costo operatore aggiuntivo	Eur	15,00

SERVIZI

- Ricariche telefoniche sui seguenti operatori: TIM, Vodafone, WIND, H3G, Tiscali, Coop Voce Poste Mobile	Eur	0,00
- Ricariche carte prepagate CartaBCC	Vedasi Foglio Informativo Carta Tasca	
- Pagamento Canone RAI	Eur	1,00
- Pagamento Bollo ACI (per le Regioni abilitate dall'ACI al pagamento telematico)	Eur	1,87
- Pagamento Bollettini postali	Eur	2,00

Recupero costo orario operatore per ricerca documenti (più eventuali spese vive richieste da corrispondenti):

Per i costi di dettaglio si rinvia al Foglio Informativo Servizio di rilascio copia documentazione, dichiarazione, certificazioni.

Sezione IV - Clausole contrattuali che regolano l'operazione o il servizio
NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO HOME BANKING E CORPORATE BANKING
Parte I : Condizioni Generali
Art. 1 - Diligenza della banca nei rapporti con la clientela

1. Nei rapporti con la clientela, la banca è tenuta ad osservare i criteri di diligenza adeguati alla sua condizione professionale ed alla natura dell'attività svolta, in conformità a quanto previsto dall'art. 1176 cod. civ.

Art. 2 - Pubblicità e trasparenza delle condizioni. Reclami

1. La banca osserva, nei rapporti con la clientela, le disposizioni di legge ed amministrative relative alla trasparenza dei rapporti contrattuali.

2. Reclami

I reclami vanno inviati all' Ufficio Reclami della propria Banca, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a : Arbitro Bancario Finanziario (A B F). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla propria Banca.

Art. 3 - Esecuzione degli incarichi conferiti dalla clientela

1. E' in facoltà della banca assumere o meno specifici incarichi del cliente, dando comunque allo stesso comunicazione dell'eventuale rifiuto.

2. In assenza di particolari istruzioni del cliente, le modalità d'esecuzione degli incarichi assunti sono determinate dalla banca tenendo conto della natura degli stessi e delle procedure più idonee nell'ambito della propria organizzazione.

3. In relazione agli incarichi assunti, la banca, oltre alla facoltà ad essa attribuita dall'art. 1856 cod. civ., è comunque autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1717 cod. civ., a farsi sostituire nell'esecuzione dell'incarico da un proprio corrispondente anche non bancario.

4. Il cliente ha facoltà di revocare, ai sensi dell'art. 1373 cod. civ., l'incarico conferito alla banca finché l'incarico stesso non abbia avuto principio d'esecuzione. L'ordine di pagamento impartito tramite carta Bancomat, o altri strumenti elettronici, è tuttavia irrevocabile in quanto contestualmente eseguito.

Art. 4 - Invio della corrispondenza alla banca

1. Le comunicazioni, gli ordini e qualunque altra dichiarazione del cliente, diretti alla banca, debbono essere inviati alla succursale presso la quale sono costituiti i singoli rapporti ed hanno corso a rischio del cliente medesimo, per ogni conseguenza derivante da errori, disguidi o ritardi nella trasmissione.

2. Il cliente curerà che le comunicazioni e gli ordini redatti per iscritto, nonché i documenti in genere, diretti alla banca - ivi compresi i titoli di credito - siano compilati in modo chiaro e leggibile, con inchiostro o altra sostanza indelebile.

Art. 5 - Invio della corrispondenza alla clientela

1. L'invio al cliente di lettere o d'estratti conti, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della banca sono validamente effettuati all'indirizzo indicato all'atto della costituzione dei singoli rapporti oppure fatto conoscere successivamente per iscritto con apposita comunicazione.

2. Quando un rapporto è intestato a più persone, le comunicazioni di cui al comma precedente, in mancanza di specifici accordi, possono essere effettuati dalla banca all'indirizzo di uno solo dei cointestatari e sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri.

Art. 6 - Identificazione della clientela

1. All'atto della costituzione dei singoli rapporti, il cliente è tenuto a fornire alla banca i propri dati identificati, in conformità alla normativa vigente in materia d'antiriciclaggio, che prevede l'acquisizione dei medesimi dati anche per le persone eventualmente autorizzate a rappresentare il cliente stesso.

2 In caso di richiesta di abilitazione alla visione del/i dossier titoli per il servizio di corporate banking interbancario, in base alle disposizioni vigenti in materia di disciplina IVA delle attività creditizie e finanziarie, alle spese per l'utilizzo (canone fisso) verrà applicata l'aliquota IVA vigente.

2. Nello svolgimento delle operazioni, è in facoltà della banca valutare l'idoneità dei documenti prodotti come prova dell'identità personale dei soggetti che entrano in rapporto con essa.

Art. 7 - Poteri di rappresentanza

1. Il cliente è tenuto a depositare la propria firma e quella delle persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti d'affari con la banca, precisando per iscritto i limiti eventuali delle facoltà loro accordate.
2. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, producono effetto a partire dal quinto giorno lavorativo successivo a quello in cui la relativa comunicazione scritta, restando comunque escluso l'invio a mezzo telefax, è pervenuta alla banca; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque diffuse al pubblico.
3. Quando il rapporto è intestato a più persone, i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatori, devono essere nominati per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata, in deroga all'art. 1726 cod. civ., anche da uno solo dei cointestatori, mentre la modifica delle facoltà deve essere fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revoche, modifiche e rinunce vale quanto stabilito al comma precedente.
4. Nelle ipotesi dei commi 2 e 3 sarà onere del cliente comunicare l'intervenuta revoca o modifica ai soggetti interessati.
5. Quando il rapporto è intestato a più persone, la procura generale o speciale conferita da uno dei cointestatori non è efficace nei confronti della banca senza il consenso scritto degli altri cointestatori.
6. Le altre cause di cessazione della facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla banca sino a quanto questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa e, ove il rapporto sia intestato a più persone, dette cause hanno effetto anche se relative soltanto ad uno dei cointestatori.

Art. 8 - Cointestazione del rapporto

1. Quando il rapporto è intestato a più persone, salva diversa pattuizione, le disposizioni relative al rapporto medesimo possono essere effettuate da ciascun intestatario separatamente, in deroga all'art. 1854 cod. civ., con piena liberazione della banca anche nei confronti degli altri cointestatori. In tali rapporti, la facoltà di disposizione separata può essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla banca da tutti i cointestatori, mentre l'estinzione del rapporto può essere effettuata su richiesta anche di uno solo di essi, che avrà l'onere di darne comunicazione agli altri cointestatori.
2. In ogni caso, per tutte le obbligazioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo cointestatore, rispondono nei confronti della banca tutti i cointestatori in solido fra loro.
3. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatori del rapporto, ciascuno degli altri cointestatori conserva il diritto di disporre separatamente del rapporto. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatore, che saranno però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed il legale rappresentante dell'interdetto o inabilitato.
4. Nei casi di cui al precedente comma però la banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatori e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell'incapace, quando da uno di essi le sia stata presentata o recapitata opposizione in forma scritta, restando comunque escluso l'invio a mezzo telefax.

Art. 9 - Pagamenti di debiti in valuta estera

1. Nei rapporti di debito in valuta estera, i pagamenti devono essere effettuati dal cliente alla banca nella valuta in cui è espresso il debito dovendosi qualificare la presente pattuizione come clausola effettiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 1279 cod. civ.

Art. 10 - Diritto di garanzia

1. La banca è investita del diritto di pegno e del diritto di ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del cliente detenuti dalla banca o che pervengano ad essa successivamente, a garanzia di qualunque suo credito liquido ed esigibile - anche se assistito da altra garanzia reale o personale - rappresentato da qualsiasi obbligazione diretta o indiretta assunta nei confronti della banca.
2. In particolare le cessioni di credito e le garanzie pignoratorie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della banca stanno a garantire con l'intero valore anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile, della banca medesima, verso la stessa persona.

Art. 11 - Compensazione

1. Quando esistono tra la banca ed il cliente più conti o più rapporti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre Filiali ovvero sedi distaccate, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto. Al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 1186 cod. civ., o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del cliente, in modo tale da porre in pericolo il recupero del credito vantato dalla banca, quest'ultima ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione - contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccipirsi la convenzione d'assegno - la banca darà prontamente comunicazione al cliente.
2. Fino alla concorrenza dell'intero credito vantato la banca ha facoltà di valersi dei diritti di cui al comma precedente ed all'art. 10 anche quando il rapporto creditore sia intestato ad uno solo dei debitori ovvero al debitore ed altre persone, indipendentemente dalla quota di pertinenza di ciascuno.

Art. 12 - Solidarietà e indivisibilità delle obbligazioni assunte dalla clientela ed imputazione dei pagamenti

1. Tutte le obbligazioni del cliente verso la banca, ed in particolare quelle dipendenti da eventuali concessioni di fido, s'intendono assunte - pure in caso di cointestazione - in via solidale e indivisibile anche per gli eredi e per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo del cliente stesso.
2. La banca ha diritto di imputare, a suo giudizio, ad estinzione o decurtazione, ad una o più delle obbligazioni assunte dal cliente, i pagamenti effettuati dal debitore.

Art. 13 - Modifica delle condizioni economiche e contrattuali

1. La banca si riserva la facoltà di modificare le condizioni economiche applicate ai rapporti con la clientela, osservando, in caso di variazioni in senso sfavorevole al cliente, le disposizioni di legge ed amministrative in materia di trasparenza bancaria.
2. La banca si riserva la facoltà di modificare le presenti norme contrattuali per il caso di adeguamento delle stesse a disposizioni normative o regolamentari, amministrative o di vigilanza nonché in presenza di altro giustificato motivo. Le comunicazioni relative saranno validamente effettuate dalla banca mediante lettera semplice all'ultimo indirizzo indicato dal cliente, con preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla data di decorrenza comunicata, ferma la facoltà del cliente di recedere entro 15 giorni dalla ricezione di detta comunicazione.

Art. 14 - Spese ed oneri fiscali

1. Le spese di qualunque genere e gli oneri fiscali, che la banca dovesse sostenere in relazione al presente atto ed ai successivi rapporti posti in essere con il cliente nonché quelle relative alla esecuzione, sono a carico dello stesso.

Art. 15 - Legge applicabile e foro competente

1. Per ogni controversia che potesse sorgere tra il cliente e la banca è competente in via esclusiva il Foro di Monza.
2. Qualora il correntista rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 1469 bis, comma 2, cod. civ. si applicano le disposizioni della legge processuale italiana.

Parte II: Disposizioni Particolari

Art. 1 - Le parti convengono che le premesse, il Manuale Tecnico On-line, gli altri allegati e documenti richiamati dalle presenti condizioni, così come le loro eventuali modifiche ed integrazioni, formano parte integrante del presente contratto. Le parti convengono inoltre che, nelle disposizioni che seguono:

- a) per **Cliente** si debba intendere il soggetto (o i soggetti, nel caso rapporti cointestati) che intende/intendono scambiare flussi dispositivi, informativi e commerciali inerenti la propria operatività finanziaria e commerciale con le proprie banche e con altre imprese;
- b) per **Banca Proponente** la banca che offre il Servizio al Cliente e conclude con il medesimo un accordo per realizzare, attraverso apposito collegamento telefonico o alla Rete Internet, lo scambio dei flussi dispositivi ed informativi tra Cliente e Banche Passive od altri clienti;
- c) per **Banca Passiva** la banca che, appositamente autorizzata dal Cliente, riceve i flussi elettronici, provvedendo alla relativa esecuzione, ed invia flussi informativi e rendicontativi;
- d) per **Manuale** le note informative, consultabili on-line, indicanti le regole e le procedure tecnico organizzative per la strutturazione, conversione, trasmissione, interpretazione e sicurezza dei messaggi, oltre che l'elenco dettagliato delle operazioni che il Cliente può eseguire attraverso l'attivazione di ogni servizio;
- e) per **Servizi** i servizi disciplinati nel presente contratto ed indicati nell'articolo 2 delle condizioni particolari, contraddistinti dal marchio di qualità C.B.I. - Corporate Banking Interbancario di cui è titolare l'Associazione Bancaria Italiana.

Art. 2 - Oggetto del presente contratto è l'erogazione di uno o più Servizi, tra quelli qui di seguito descritti, funzionali a trasmettere istruzioni o ricevere informazioni per la gamma di operazioni elencate nel Manuale. Dette operazioni sono suddivise in obbligatorie e facoltative, a seconda che tutte le Banche aderenti al Servizio siano, rispettivamente, tenute o solo facoltizzate a prenderle in carico nei confronti della propria Clientela.

HOME BANKING Impresa

Il Servizio "HOME BANKING Impresa" consente al Cliente, attraverso funzionalità sia informative che dispositive pensate tenendo conto della normale operatività di un'impresa, di tenere sotto controllo, tramite la rete Internet, i rapporti con la Banca Proponente e le altre banche di cui sia correntista, ricevendo informazioni sui conti ed impartendo le operazioni indicate nel Manuale.

HOME BANKING Famiglia

Il Servizio "HOME BANKING Famiglia" consente al Cliente, attraverso funzionalità sia informative che dispositive pensate specificamente per la famiglia, di tenere sotto controllo, tramite la rete Internet, i rapporti con la Banca Proponente e le altre banche di cui sia correntista, ricevendo informazioni sui conti ed impartendo le operazioni indicate nel Manuale.

La Banca Proponente si riserva il diritto di modificare l'elenco delle operazioni, riportate nel Manuale, che il Cliente può eseguire tramite ognuno dei Servizi di cui sopra, avendo cura di non pregiudicare l'operatività del Cliente stesso.

Collegamento e colloquio

Art. 3 - Per poter usufruire dei vari Servizi il Cliente è tenuto a dotarsi di una "stazione di lavoro", composta da un personal computer dotato di modem e, per i Servizi HOME BANKING Famiglia e HOME BANKING Impresa, di un accesso alla rete Internet.

Art. 4 - La Banca Proponente, per garantire l'efficienza e la sicurezza del Servizio, si riserva la facoltà di apportare, in qualsiasi momento, modifiche alle specifiche tecniche senza necessità di dare comunicazione al Cliente, avendo tuttavia cura di salvaguardare per quanto possibile la continuità del Servizio stesso.

Art. 5 - Il Cliente è tenuto a concordare con la Banca Proponente, nel rispetto dei criteri e dei termini indicati nel Manuale, le modalità di attivazione e di gestione del collegamento.

Art. 6 - La Banca Proponente indica al Cliente le procedure e gli strumenti necessari per le operazioni di identificazione, bilateralmente efficace, delle parti, da eseguire all'atto dell'avvio del collegamento e/o durante i successivi scambi di flussi.

I flussi elettronici devono essere predisposti secondo gli standard concordati tra il Cliente ed il destinatario dei flussi e riportati nel Manuale.

Il Cliente, fermi restando i controlli di carattere formale previsti dall'art.10, è responsabile del contenuto dei flussi elettronici inviati tramite il Servizio. Il Cliente dichiara inoltre di tenere indenne la Banca da ogni conseguenza dannosa o molesta che potesse derivare anche da parte di terzi.

Erogazione del Servizio

Art. 7 - L'utilizzo del Servizio è consentito nei giorni e negli orari di funzionamento tempo per tempo stabiliti e comunicati dalla Banca Proponente.

La Banca Proponente si riserva la facoltà di sospendere il funzionamento del Servizio in relazione a tutte le esigenze connesse all'efficienza ed alla sicurezza del Servizio medesimo.

In caso di sospensione del Servizio, fatto salvo il caso di particolare urgenza, la Banca Proponente provvederà a dare comunicazione con qualunque mezzo appena possibile.

Art. 8 - Il Cliente, in relazione alle disposizioni a valere sui conti correnti indicati nella "Scheda Informativa" allegata, è tenuto ad operare nell'ambito delle disponibilità del conto e, in ogni caso, entro i limiti operativi e temporali assegnati.

Art. 9 - I flussi elettronici si considerano inviati e ricevuti secondo quanto previsto dal Manuale.

Art. 10 - La Banca Proponente garantisce la riservatezza delle informazioni contenute nei flussi elettronici inviati e ricevuti dal Cliente e la loro integrità, mediante adeguata protezione da accessi non autorizzati. A tal fine provvede a comunicare al Cliente, oltre a quanto già previsto al precedente art. 6, ogni modalità cui lo stesso deve attenersi per garantire la provenienza e l'autenticità dei flussi inviati.

La Banca Proponente è tenuta a non prendere conoscenza ed a non intervenire nel contenuto dei flussi elettronici destinati a Banche e di quelli da tali soggetti provenienti.

Art. 11 - La Banca Proponente si riserva la facoltà di bloccare i flussi elettronici inviati dal Cliente per il mancato rispetto degli standard concordati ai sensi del precedente art. 6. co. 2, nonché, in genere, delle specifiche modalità di erogazione del Servizio previste dal presente contratto e dal Manuale, dandone immediata segnalazione al Cliente stesso.

Art. 12 - Il Servizio prevede che la Banca Passiva destinataria dei flussi elettronici inviati dal Cliente provveda ad inoltrare a quest'ultimo, a fronte di ogni flusso depositivo, un messaggio di "conferma di ricezione". Detto messaggio costituisce una semplice comunicazione di ricezione dei flussi elettronici.

Il Servizio prevede inoltre che la Banca Passiva destinataria dei flussi elettronici inviati dal Cliente provveda ad inoltrare a quest'ultimo nei casi, con le modalità, i termini e gli effetti previsti dal Manuale, il messaggio di "presa in carico". Detto messaggio costituisce la comunicazione del soggetto destinatario dei medesimi flussi di essere in grado di elaborare le singole informazioni in esse contenute.

Art. 13 - La Banca Proponente, dopo aver effettuato positivamente i controlli di cui all'art.6, è tenuto a garantire la corretta e tempestiva esecuzione del Servizio.

Art. 14 - Gli impedimenti dovuti a cause di forza maggiore e/o a scioperi - verificatisi presso la Banca Proponente o presso i soggetti utilizzati da quest'ultima per lo scambio dei flussi elettronici con le Banche Passive o altre Banche Proponenti - che determinano l'impossibilità di ricevere, di inviare e di elaborare i flussi elettronici, possono comportare la mancata esecuzione del Servizio. Nel caso previsto dal comma precedente, la Banca Proponente è tenuto a dare, con ogni mezzo, comunicazione della mancata esecuzione del Servizio.

Art. 15 - Per causa di forza maggiore si intende ogni evento di carattere eccezionale, non imputabile al soggetto presso il quale l'evento si verifica, che impedisce il regolare svolgimento delle attività previste dal Servizio.

Conservazione dei dati e prova

Art. 16 - Il Cliente è tenuto a conservare, secondo quanto previsto dal presente contratto, la registrazione di tutti i dati inviati e ricevuti mediante il Servizio, senza apportarvi alcuna modifica. Il Cliente prende atto che analogo obbligo grava su tutti gli altri soggetti destinatari dei flussi inviati dal medesimo Cliente.

Le registrazioni delle disposizioni di incasso e di pagamento dovranno essere conservate per un periodo di 12 mesi e quelle relative ai flussi informativi, ivi compresi gli esiti, per un periodo di 15 giorni lavorativi.

Art. 17 - Nel caso in cui il Cliente rinunci alla conservazione della registrazione dei dati inviati e ricevuti mediante il Servizio, il Cliente stesso riconosce l'efficacia probatoria prevista dall'art.16 alle registrazioni effettuate dalla Banca Proponente. In caso di controversia, la registrazione dei messaggi conservati in conformità alle disposizioni di cui all'art.16 farà piena prova fino a querela di falso ed avrà efficacia probatoria equivalente a quella delle scritture private riconosciute.

Corrispettivi

Art. 18 - Il Cliente è tenuto al pagamento dei corrispettivi stabiliti per l'erogazione del Servizio ed indicati nell'apposito "prospetto delle condizioni economiche" allegato al presente contratto. La Banca Proponente si riserva la facoltà di modificare i corrispettivi di cui al precedente comma, rispettando, in caso di variazioni in senso sfavorevole al Cliente, le prescrizioni di cui agli artt. 118 e 161, secondo comma, (lei decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385 e delle relative disposizioni di attuazione.

Durata e recesso

Art. 19 - Il presente contratto ha effetto dalla data di attivazione del Servizio ed è a tempo indeterminato. Le parti contraenti hanno facoltà di recedere dal contratto in qualunque momento, con preavviso di almeno un mese rispetto alla data di efficacia del recesso, mediante raccomandata con avviso di ritorno, da inviare anche alle Banche Passive con il medesimo preavviso.

Art. 20 - In caso di recesso, sia della Banca Proponente che del Cliente, la medesima Banca Proponente è tenuta ad effettuare il Servizio per tutti i flussi pervenuti entro il giorno lavorativo precedente la data di efficacia del recesso.

Banca Passiva

Art. 21 - Il Cliente è tenuto a concordare con ciascuna Banca Passiva le operazioni per la cui esecuzione intende utilizzare il Servizio tra quelle che la singola Banca Passiva è in grado di eseguire e ad autorizzarle ad eseguire tutte le istruzioni contenute nei flussi elettronici inviati, assumendosi la responsabilità dell'autenticità, dell'esattezza e della completezza delle medesime istruzioni. A tal fine il Cliente deve utilizzare nei confronti delle Banche Passive lo schema di lettera allegato al presente contratto sub lettera A e, dopo aver ottenuto la disponibilità ad eseguire il Servizio da parte della singola Banca Passiva, può avviare lo scambio dei flussi elettronici con la medesima Banca.

Art. 22 - Il Cliente è tenuto a far pervenire i flussi elettronici delle varie operazioni con un anticipo di almeno 6 ore lavorative rispetto al termine massimo previsto dai contratti stipulati dal Cliente stesso con le singole Banche Passive per l'erogazione dei servizi elettronici relativi agli incassi ed ai pagamenti.

Il Cliente garantisce l'autenticità delle istruzioni contenute nei flussi elettronici inviati, si impegna a non revocarle nonché ad accettare i flussi elettronici ad esso inviati.

Ai sensi del presente articolo, si considerano ore lavorative quelle intercorrenti tra le ore 7.00 e le ore 18.00 dei giorni della settimana dal lunedì al venerdì.

Art. 23 - Le informazioni contabili concernenti i rapporti in essere presso le Banche Passive sono riferite al giorno lavorativo bancario precedente a quello di registrazione in conto e vengono quotidianamente poste a disposizione del Cliente al più tardi entro le ore 08.00, alla condizione che le Banche Passive abbiano fatto pervenire in tempo utile le proprie informazioni.

Deleghe F24

Art. 24.- Nel caso in cui sull'allegata "Scheda Servizi" venga attivata la funzione "Presentazioni Distinte Deleghe F24", il presente contratto, limitatamente ai Servizi di pagamento elettronico di imposte e contributi, sarà altresì disciplinato dalle norme di seguito riportate.

a) Il Servizio di pagamento elettronico di imposte e contributi (F24) è un Servizio offerto dalle banche aderenti al C.B.I., regolato dagli "Standard" relativi alla funzione "Pagamento F24 CBI", cui il Cliente è tenuto ad attenersi.

b) Il Cliente è tenuto a far pervenire i flussi elettronici relativi alle disposizioni / operazioni entro le ore 24.00 del giorno di scadenza dei pagamenti. Nel caso in cui le disposizioni siano inviate oltre detto termine, la Banca Proponente non eseguirà l'operazione, dandone comunicazione al Cliente tramite avviso elettronico.

c) Il Servizio richiede l'indicazione da parte del Cliente dei codici tributo e di altri standard, previsti dall'Agenzia delle Entrate e dagli altri Enti Pubblici percettori, che il Cliente dichiara di conoscere. Il Cliente è tenuto a conoscere anche eventuali modifiche e/o integrazioni dei codici tributo e degli standard di funzionamento del servizio, indicati dall'Agenzia delle Entrate e dagli altri Enti Pubblici percettori.

d) Il pagamento delle imposte e dei contributi relativi alle disposizioni inviate avverrà con addebito sui conti correnti indicati dal Cliente, sempreché questi ultimi abbiano la capienza corrispondente all'intero importo da addebitare.

e) Il Cliente si impegna a verificare, tramite apposita messaggistica telematica, secondo le modalità e gli standard previsti dalla normativa del servizio "Pagamento F24 CBI", l'esito delle disposizioni di pagamento dallo stesso inoltrate. Le disposizioni rifiutate dovranno essere ripresentate dal Cliente entro i termini previsti dalla normativa del servizio succitata.

f) Le richieste di revoca di deleghe di pagamento dovranno pervenire alla Banca Proponente tramite flusso telematico entro le ore 24.00 del giorno di scadenza .

g) Ove il Cliente sia un soggetto professionalmente autorizzato a curare per conto dei contribuenti gli adempimenti fiscali, per richiedere l'addebito sui conti correnti dei contribuenti stessi delle somme risultanti dalle deleghe, dovrà farne apposita richiesta alla Banca e sottoscrivere le norme contrattualmente previste per il servizio. In ogni caso e dopo l'avvenuta sottoscrizione di quanto richiesto sarà tenuto ad acquisire preventivamente, sotto la propria responsabilità, l'autorizzazione scritta all'addebito in conto rilasciata dal contribuente, manlevando al riguardo da ogni responsabilità la Banca Proponente quale destinataria delle deleghe. Il *Cliente* si impegna a non presentare richieste di addebito in assenza delle citate autorizzazioni, ovvero successivamente alla loro revoca da parte del contribuente e ad inviare, su richiesta della *Banca Proponente*, formulata anche via fax, la copia o l'originale della singola autorizzazione, con le modalità richieste e nel più breve tempo possibile, in ogni caso non oltre il terzo giorno lavorativo successivo a quello della richiesta.

Reclami, ricorsi e mediazione

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (Via Cusani 6 – 20841 Carate Brianza MB) che risponde entro 30 giorni dal ricevimento (90 se il reclamo ha come oggetto servizi ed attività di investimento).

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

Legenda delle principali nozioni dell'operazione

Voce	Definizione
Collegamento remoto	Collegamento effettuato mediante l'utilizzo di Personal Computer ed Internet.
Mono banca	Possibilità di consultare ed operare sui soli rapporti intrattenuti presso la banca fornitrice del servizio.
Multi banca	Possibilità di consultare ed operare su tutti i rapporti intrattenuti presso le banche con cui il cliente opera.